

Rep. n. 2025/0000003
Prot. RM/2025/0000356
del 16/01/2025

ORDINANZA

Oggetto: Impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l. sito in via dell'Inviolata, km 1,500 - 00012 - Guidonia Montecelio (RM). Attività di trasferimento di rifiuti urbani indifferenziati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 "*al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*".

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo D.P.R. del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

l'articolo 13, comma 2, del D.L. 50/2022, che prevede che il Commissario Straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 13, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

Vista

la Disposizione commissariale n. 26 del 11 luglio 2024 avente ad oggetto "*Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n.7 del 01/12/2022: costituzione dell'Osservatorio di Piano*", che ha disposto la costituzione dell'Osservatorio di Piano come struttura tecnico-operativa a supporto del Commissario Straordinario presso il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale per il coordinamento delle attività di monitoraggio ambientale del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale.

Vista

la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del "*Pacchetto per l'Economia Circolare*" che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero.

Vista

la Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii. che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques).

Visto

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*".

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Gestione Rifiuti, approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

Ritenuto che

il Commissario Straordinario anche nella sua qualità di Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 di cui al citato DPR 4 febbraio 2022, dovrà attivarsi anche al fine di arginare i casi in cui si determinino eventuali situazioni di criticità, in quanto un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della città di Roma che è chiamata ad

ospitare tutte le più importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, Giubileo avviato con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024;

Accertato che:

- il 15 giugno 2022 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi in amministrazione giudiziaria, denominato Malagrotta 2, con capacità di trattamento autorizzata fino a 900 t/g. Tale impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta allo stato attuale inutilizzabile e comporta una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, essendo già venuto meno l'impianto di TMB di via Salaria, inutilizzabile anche questo a causa di un incendio divampato il 15.12.2018;
- AMA S.p.A., quindi, è in grado di soddisfare solo in minima parte il fabbisogno complessivo di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti dalla stessa nella città di Roma e, quindi, ha la necessità di utilizzare anche gli altri impianti presenti e autorizzati sia nell'ATO di riferimento sia al di fuori dello stesso.

Ritenuto che

le motivazioni appena enunciate hanno condotto alla necessità di destinare i rifiuti urbani indifferenziati prodotti e raccolti nella città di Roma anche ad impianti limitrofi al territorio della stessa e ad esclusiva utilizzazione di AMA S.p.A.;

Richiamati

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*, che ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; ed in particolare l'art. 178 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo cui *"1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*.

Dato atto che

con Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A. del *"servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale"*, sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con Deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.A.;

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.

Ritenuto che

in attuazione degli atti appena menzionati e nel rispetto del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., AMA S.p.A. conferiva il rifiuto indifferenziato presso l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) della Società Ambiente Guidonia S.r.l. e che per la vicinanza dell'impianto al quadrante Nord Est dell'abitato di Roma il conferimento consentiva al gestore pubblico il deposito diretto dei rifiuti raccolti tramite i mezzi che svolgono il servizio di raccolta.

Considerato che

con Determinazione Dirigenziale n. C1869 del 02.10.2010 la Regione Lazio ha rilasciato “l’Autorizzazione Integrata Ambientale al CO.LA.RI. [...] con sede legale in Viale del Poggio Fiorito, 63 – 00144 Roma per l’impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi...”, autorizzando il medesimo “CO.LA.RI. alla realizzazione dell’impianto, secondo quanto riportato nei progetti richiamati in Allegato Tecnico, parte integrante del provvedimento, che con il presente atto, si approvano. L’autorizzazione alle nuove opere sostituisce, ai sensi di legge, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, essendo l’intervento di pubblica utilità variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 6 art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

con Determinazione Dirigenziale n. G08879 del 17.07.2015 la Regione Lazio ha disposto “di volturare alla “Ambiente Guidonia S,r,l”, con sede legale in viale del Poggio Fiorito 63 – Roma, [...] l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata al “CO.LA.RI.” con Determinazione n. C1869 del 02/08/2010, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto integrato costituito da un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) ed annesso impianto di compostaggio nel Comune di Guidonia Montecelio località Inviolata”;

con Determinazione Dirigenziale n. G08880 del 17.07.2015 la Regione Lazio ha approvato “la modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies D.Lgs. 152/2007 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R. 27/28 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 relativa all’impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) della Ambiente Guidonia Srl descritta nella documentazione tecnica allegata all’istanza...”;

con Determinazione Dirigenziale n. G00368 del 15.01.2018 la Regione Lazio ha determinato di “concludere positivamente il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale della determinazione C1869 del 2/8/2010. Si terrà conto di tutte le prescrizioni pervenute in sede di conferenza dei servizi che saranno riportate nella determinazione di rinnovo dell’AIA che sarà successivamente emessa con termine finale della stessa alla data del 31 dicembre 2024”;

con Determinazione Dirigenziale n. G07907 del 06.07.2020 la Regione Lazio ha stabilito “che l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. 152/2006, e s.m.i., di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2019 rilasciata al CO.LA.RI. e volturata con Determinazione n. G08879 del 17/07/2015 alla Ambiente Guidonia s.r.l. [...] per l’installazione appartenente alla categoria di attività IPPC: 5.3., Allegato VIII, Parte Seconda, D.lgs. 152/2006 relativa all’impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune di Guidonia Montecelio /RM), loc. Inviolata, ha validità fino al 31/12/2034, secondo tutto quanto indicato nell’Allegato tecnico alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e sostituisce integralmente l’allegato tecnico di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010”;

con Determinazione Dirigenziale n. G01600 del 19.02.2024 la Regione Lazio in data 19 febbraio 2024 ha, fra l’altro, disposto:

- “1. di confermare che la richiesta di variante non sostanziale presentata dalla società Ambiente Guidonia s.r.l. in misura di Straordinaria e Temporanea Gestione ex art. 32 D.L. 90/2014, con istanza acquisita al prot. reg. n.1062237 del 21/12/2021, integrata con nota acq. al prot. n. 1072610 del 23/12/2021, è riconosciuta tale ai sensi dell’art. 5 lettera l) bis del D.Lgs n.152/2006 s.m.i;
2. di recepire a tal riguardo come parte sostanziale e integrante del presente provvedimento il parere rilasciato da Arpa Lazio prot. n. 9123 del 08/02/2023, acq. al prot. regionale n. 147562 del 08/02/2023 e l’ulteriore valutazione di cui alla nota prot. n. 0063355 del 08/09/2023, acquisita al prot. reg. n. 1017235 del 18/09/2023, in ordine alla verifica/aggiornamento dell’autorizzazione prima della messa in esercizio definitiva, nonché alla modifica non sostanziale richiesta;
3. di recepire le modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione AIA, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. C1869 del 02/08/2010 e successivo rinnovo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07907 del 06/07/2020 e s.m.i. e Determinazione Dirigenziale n. G02450 del 2021, indicate dalla società Ambiente Guidonia s.r.l. in misura di Straordinaria e Temporanea Gestione ex art. 32 D.L. 90/2014 nella comunicazione di modifica non sostanziale di cui alla nota acquisita al prot. n.1062237 del 21/12/2021, integrata con nota acq. al prot. n. 1072610 del 23/12/2021, ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., di seguito indicate per il completamento della linea 2, relativa alla linea di compostaggio ed autorizzata per i rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata per un quantitativo massimo di 27.000 t/anno: “...per la produzione di compost di qualità si dovranno installare e collaudare

alcune ulteriori macchine (apri sacco, vaglio e vagli di raffinazione) nonché predisporre la sezione di maturazione necessaria alla produzione di compost, mentre sono perfettamente funzionanti tutte le altre macchine ed annessi tecnologici previsti". Per tale ragione, nelle more di tale completamento impiantistico, la società formula "...istanza di modifica non sostanziale affinché la linea 2 possa essere fin da subito messa a disposizione per accettare e stabilizzare il sottovaglio proveniente dalla Stazione di Tritovagliatura di Rocca Cencia della Porcarelli Gino & Co Srl al servizio della Città di Roma fino alla saturazione della capacità del bacino al fine di predisporre una valida soluzione operativa che consenta alla città di Roma di uscire dall'attuale situazione di emergenza in materia di ciclo dei rifiuti...";

4. *di modificare e aggiornare, a seguito degli approfondimenti effettuati con il contributo tecnico-istruttorio di ARPA Lazio e a seguito della modifica non sostanziale, l'allegato tecnico della DD n G07907 del 07/06/2020 "Ambiente Guidonia s.r.l. - Procedimento di Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 - di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010 - Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM) sostituendolo integralmente con la documentazione allegata alla presente determina;*
5. *di prendere atto dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte con D.D. n. G07907 del 06/07/2020 e s.m.i. propedeutiche all'avvio dell'esercizio dell'impianto con particolare riferimento al certificato di collaudo e relativa relazione di collaudo con riferimento al 1° stralcio funzionale a firma del collaudatore Prof. Renato Gavasci consegnato dagli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della società Ambiente Guidonia s.r.l. con nota acquisita al prot. reg. n. 134129 del 30/01/2024";*

in merito all'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l. sito in via dell'Inviolata, km 1,500 – 00012 - Guidonia Montecelio (RM), in tale Determinazione, altresì, si legge "**TENUTO CONTO** dell'importanza dell'impianto per la gestione e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati codice EER 200301 dell'ATO Roma come previsto nel Piano di gestione rifiuti vigente, considerato altresì le attuali ripercussioni sulla gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato occorsi a seguito del grave incendio accaduto [...] presso l'altro impianto adiacente di trattamento meccanico-biologico (TMB) di proprietà della E.Giovi, denominato "Malagrotta 2", [...] nonché del fatto che lo stesso impianto TMB della Ambiente Guidonia s.r.l., con D.G.R.L. n. 290 del 12/05/2022 rubricata "Delibera Arera 363/2021/R/rif e s.m.i. - Approvazione del documento recante "Stato di attuazione del PRGR e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi" è stato inserito tra gli impianti intermedi da assoggettare a regolazione ai sensi delle disposizioni di ARERA, conferendo i propri scarti di trattamento negli impianti minimi indicati nella medesima D.G.R.";

in relazione ai citati provvedimenti autorizzativi, la Società Ambiente Guidonia S.r.l. ha, da ultimo, prestato in favore della Regione Lazio la polizza fidejussoria n° 408431463 del 01.06.2022 emessa dalla AXA Assicurazioni S.p.A. avente durata fino al 31.12.2026;

con Sentenza n. 8208 del 14.10.2024 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, "*definitivamente pronunciando sull'appello - R.G. n. 1730/2021- come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata - T.A.R. Lazio n. 8818 del 28.07.2020 - accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati*", ovvero la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G00368 del 15.01.2018 di conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. C1869 del 02.08.2010;

con nota del 18.10.2024 AMA S.p.A. comunica che: "*Attualmente la gestione quotidiana dei servizi è garantita dalla ripartizione logistica degli scarichi dei mezzi di raccolta sui quattro poli impiantistici (i) Ponte Malnome/Malagrotta, (ii) Romagnoli (Ostia), (iii) Rocca Cencia/Porcarelli e (iv) Ambiente Guidonia, a servizio dei quattro quadranti della città, che assicurano l'ottimizzazione dell'organizzazione e il completamento efficace dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti, grazie a una logica di prossimità e bacinnizzazione dei punti di conferimento*";

con Sentenza n. 367 del 08.01.2025 il Tar per il Lazio, ritenendo che "*Gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato non possono non riverberarsi, quindi, nel presente giudizio, qualunque sia la soluzione giuridica che si intende seguire*" ha, fra l'altro, "*in accoglimento, per le ragioni e nei limiti esposti in parte motiva, del ricorso Rg. n. 8106 del 2020 e relativi motivi aggiunti*", annullato i provvedimenti con essi impugnati, ovvero le Determinazioni Dirigenziali della Regione Lazio n. G07907 del 06.07.2020, n. G02450 dell'08.03.2021 e n. G01600 del 19.02.2024;

benché la Sentenza n. 367 del 08.01.2025 abbia annullato i summenzionati atti autorizzativi, per quanto nella stessa testualmente statuito, ovvero che "*Nel caso di specie, tutti gli atti e provvedimenti oggetto del giudizio definito dal Consiglio di Stato rispetto alla determina del 2020 della Regione Lazio qui impugnata: 1) si collocano sulla medesima sequenza procedimentale, la delibera del 2020 ponendosi come il provvedimento*

definitivo della procedura iniziata con l'indizione della Conferenza di servizi; 2) sul piano funzionale e strutturale i primi rappresentano i necessari antecedenti della seconda, adottata in stretto nesso di consequenzialità rispetto, in particolare, alla delibera del 2018 annullata dal Consiglio di Stato. Emerge, quindi, nello specifico caso di specie un'ipotesi di invalidità caducante, rispetto alla quale l'atto "a valle", ovvero la delibera del 2020, deve ritenersi essere stato "travolto automaticamente" dagli effetti della sentenza del Consiglio di Stato. Lo stesso è a dirsi per le successive determinazioni assunte dalla Regione Lazio e impugnate con i motivi aggiunti, venendo in rilievo, con esse, la fase attuativa della determina del 2020: la correlazione funzionale e l'essere tutti questi atti collocati sulla ideale sequenza provvedimentale "successiva", comporta che, venendo meno la delibera del 2020, in conseguenza dell'effetto caducante che precede vengono ad essere travolte automaticamente anche le determinazioni successive", emerge come il TAR per il Lazio, per l'annullamento di tali atti si sia limitato a tale effetto caducante senza entrare nel merito dei procedimenti che agli stessi hanno condotto ed in cui si erano favorevolmente espressi gli Enti/Uffici competenti in materia tecnico-ambientale;

nella suddetta Sentenza, altresì, si legge che "la predetta società – "Ambiente Guidonia S.r.l." - ha dedotto e provato di aver presentato, avverso la sentenza n. 8204 del 2024 – del Consiglio di Stato - ricorso per revocazione c.d. "ordinaria", ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, nn. 4 e 5, c.p.c.";

il comma 1 dell'art. 196 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che rientrino tra le competenze delle Regioni: "g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

il comma 3 dell'art. 199 del medesimo Decreto Legislativo, alla lettera f), statuisce che i piani regionali di gestione dei rifiuti prevedano "la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale";

l'art. 200 del medesimo Decreto Legislativo, dispone, testualmente, che:

"1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità";

l'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, come convertito con Legge n. 148/2011 e ss.mm.ii., prevede, inoltre, che: "1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio...";

con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18.01.2012 (successivamente modificata con Deliberazione del medesimo Consiglio n. 8 del 24.07.2013) la Regione Lazio ha adottato il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, istituendo n. 5 Ambiti Territoriali Ottimali: ATO-Frosinone, ATO-Latina, ATO-Rieti, ATO-Roma e ATO-Viterbo;

il Comune di Guidonia Montecelio, su cui insiste l'impianto della Società "Ambiente Guidonia S.r.l.", fa parte dell'ATO-Roma e, come riportato nell'attuale Piano Regionale della Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 05.08.2020, i "Sub-Ambiti Roma Capitale e Provincia di

Roma” sono stati nello stesso “*elaborati ai soli fini conoscitivi della ripartizione dei flussi all'interno dell'ATO Roma, già individuato come Provincia di Roma, oggi Città metropolitana di Roma Capitale, nell'arco di vigenza del presente PRGR*”;

l'impianto della Società “*Ambiente Guidonia S.r.l.*”, ha come conferitore esclusivo la Società AMA S.p.A.;

per quanto disciplinato dalla normativa di settore vigente, va, dunque, garantita efficacia, efficienza, economicità ed autosufficienza alla gestione, di competenza del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica, dei rifiuti urbani di Roma Capitale, all'interno dell'ambito territoriale ottimale (ATO-Roma), in conformità con i principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Considerato, altresì, che

in data 13.01.2025 AMA S.p.A., con nota prot. PG - 13/01/2025.0005942. U, acquisita in pari data al prot. n. RM/213, ha rappresentato che: “*Il sistema di raccolta della Città di Roma Capitale è strutturato con conferimenti diretti di rifiuti indifferenziati divisi per bacini di utenza; nello specifico per il bacino sud-ovest il rifiuto viene conferito, per operazioni di trasferimento e trattamento, presso le piattaforme Ecosystem, E. Giovi, AMA-Ponte Malnome ed AMA-Romagnoli mentre per il bacino di utenza nord-est presso le piattaforme AMA-Rocca Cencia, Porcarelli ed Ambiente Guidonia. Questo modello di gestione dei flussi di raccolta ottimizzato garantisce la possibilità di uno scarico continuo di rifiuti nelle 24 ore, sia nei giorni feriali che nelle giornate festive, ed ha assicurato, anche con l'affluenza straordinaria di visitatori nel periodo natalizio appena concluso, un livello di servizio che non ha registrato situazioni di emergenza. L'impianto di Ambiente Guidonia trattava 1.900 tons/settimana per un totale di 100.000 tons/anno ed il rifiuto conferito presso la piattaforma era raccolto nel bacino Nord Est della città di Roma Capitale, con notevoli vantaggi nelle fasi di raccolta vista la prossimità dello stesso rispetto al territorio servito dagli automezzi AMA. L'improvvisa chiusura dell'Impianto di AG ha generato non solo la problematica derivante dalla perdita del trattamento per i quantitativi sopra descritti, ma contestualmente un aggravio per quanto concerne le attività di trasferimento, aumentate per pari quantitativi. La chiusura dell'impianto altera in maniera rilevante la gestione pregiudicando l'efficacia delle fasi della raccolta, oltre all'impossibilità di disporre dei quantitativi trattati; essa determinerà la mancanza di uno dei pilastri che mantengono in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della città di Roma, con criticità nella efficacia delle attività di raccolta, e conseguenti ripercussioni sulla qualità e continuità dei servizi. AMA, a seguito della chiusura dell'impianto della Società AG si è immediatamente attivata alla ricerca di soluzioni alternative nel quadrante di pertinenza per individuare una o più posizioni necessarie e strategiche allo svolgimento delle attività di scarico del rifiuto urbano indifferenziato. Le alternative alla chiusura dell'impianto di AG sono legate alla disponibilità, nel quadrante nord-est, di siti per lo scarico dei mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti equivalenti in termini di vantaggi logistici e potenzialità di trattamento. Dall'analisi delle piattaforme disponibili autorizzate e dal punto di vista logistico di gestione del servizio è emerso che, non ci sono piattaforme in grado di sopperire, per le operazioni di trattamento e trasferimento, i volumi finora gestiti dell'impianto di AG. Al momento, dunque, le altre soluzioni impiantistiche disponibili nell'immediato sul territorio e, specificatamente nel quadrante di riferimento, non sono fungibili per il ripristino delle condizioni di esercizio e di gestione delle attività garantite dall'impianto di AG*”;

l'attività di trasferimento di “*rifiuti urbani non differenziati*” (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta differenziata assume una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale e l'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l., oltre a svolgere le attività di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, si colloca logisticamente in posizione idonea per essere punto di riferimento per i mezzi che svolgono il servizio di raccolta urbana in analogia e sostituzione di stazione di trasferimento, necessaria al servizio per il regolare ritiro dei rifiuti.

Rilevato, quindi,

che il protrarsi del mancato conferimento dei rifiuti urbani di Roma Capitale presso l'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l. genera l'inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nei quartieri Nord ed Est della città di Roma con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro, in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini presso la città di Roma per l'anno giubilare.

Ritenuto, quindi,

che al Commissario Straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando le situazioni di criticità attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana, nonché per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in corso per l'anno giubilare anche in considerazione del consistente aumento delle presenze di pellegrini nel territorio di Roma Capitale;

che conseguentemente è necessario intervenire da parte del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 con i poteri previsti dall'articolo 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'articolo 13, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento straordinario emergenziale per individuare un'area tecnicamente idonea e specificatamente attrezzata con i necessari presidi ambientali per lo svolgimento delle attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato e così scongiurare il verificarsi di criticità nello svolgimento del servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante Nord-Est della città.

Considerato che

da quanto emerge nella richiamata nota di AMA S.p.A., acquisita al prot. n. RM/213 del 13.10.2025, l'unico sito, nell'immediato, a poter assolvere alle funzioni di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato per la vicinanza dell'impianto al quadrante Nord-Est dell'abitato di Roma Capitale, risulta essere la sezione di ricezione dell'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l., sito in via dell'Inviolata, km 1,500 – 00012 - Guidonia Montecelio (RM);

si rende, quindi, necessario, al fine di garantire, nell'immediato, lo svolgimento delle operazioni di raccolta nel territorio di Roma Capitale per il tempo necessario affinché AMA S.p.A. individui e proponga, celermente e con massima priorità, soluzioni alternative per lo svolgimento delle attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato nell'ambito della raccolta domiciliare del quadrante Nord-Est della città di Roma Capitale, presentando valutazioni di fattibilità e relativo cronoprogramma per le azioni necessarie a superare la contingente condizione di urgenza, nonché per consentire, alla stessa, di poter usufruire della sezione di ricezione dei rifiuti dell'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l. quale punto di trasferimento dei rifiuti urbani per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Rilevata che

in via di urgenza, al di fuori dell'avvio di un nuovo procedimento autorizzatorio da parte della Regione Lazio in esecuzione a quanto stabilito dalla citata sentenza del TAR- Lazio in merito alla caducazione dei precedenti provvedimenti autorizzatori a favore della Società Ambiente Guidonia S.r.l. per l'impianto di TMB, la necessità di un provvedimento straordinario, volto a garantire, dunque, le condizioni del regolare svolgimento del servizio di raccolta e di igiene urbana, e, considerata, quale unica soluzione tecnicamente corretta, l'attività di stoccaggio del rifiuto in fase di raccolta nel capannone di ricezione dell'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l., in quanto dotato dei relativi necessari presidi ambientali, come previsti dalle disposizioni normative a salvaguardia e tutela sanitaria ed ambientale, per effettuare tali operazioni.

Vista

la nota prot. MIC|SABAP-MET-RM|16/01/2025|0000931-P, acquisita in pari data al protocollo del Commissario Straordinario RM/315/2025, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, in riscontro alla nota prot. n. RM/268/2025 del Commissario Straordinario, ha comunicato che *"quest'Ufficio non ravvisa motivi ostativi alla relativa assunzione"* del presente provvedimento in quanto volto a neutralizzare il rischio di una possibile emergenza sanitaria ed ambientale e finalizzato a fronteggiare un'esigenza del tutto eccezionale e temporanea;

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario Straordinario in data 16.01.2025 prot. n. RM/337 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U.0053992 del 16.01.2025, acquisita in data 16.01.2025 al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/355.

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

ORDINA

1) ad AMA S.p.A.:

- 1) di conferire, per un periodo non superiore a 45 giorni, i rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) presso l'impianto della Società Ambiente Guidonia S.r.l.;
- 2) di individuare, entro i prossimi 45 gg, una soluzione tecnica per le operazioni di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato a supporto delle attività di raccolta dei quartieri Nord ed Est della città di Roma Capitale ed a trasmetterle alla struttura commissariale;

2) ad Ambiente Guidonia S.r.l.:

- 1) di eseguire le attività di trasferimento (operazione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) nelle aree denominate "1a" e "12" nella tavola denominata "T.33.E" (Allegata), come evidenziate nel documento "*Evidenziazione area attività di traferenza.pdf*" (Allegato), dello stabilimento sito in via dell'Inviolata, km 1,500 – 00012 - Guidonia Montecelio (RM), svolgendo attività di deposito dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) per una capacità di movimentazione rifiuti massima di 1.900 ton/settimana ed un deposito massimo istantaneo di 600 ton;
- 2) di svolgere le attività nell'area di ricezione del rifiuto dell'impianto in ambiente chiuso e confinato garantendo lo svolgimento delle operazioni attinenti al deposito del rifiuto e le operazioni annesse alle attività di trasferimento del rifiuto urbano indifferenziato in conformità al disposto del provvedimento autorizzativo D.D. n. G07907 del 6.07.2020, integrato e modificato dalla D.D. n. G01600 del 19.02.2024 rilasciato dalla Regione Lazio per quanto attiene le sezioni dell'impianto impiegate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente ordinanza e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito riportate:

Generali

- a) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti nonché a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
- b) nelle aree delle operazioni di trasferimento dei rifiuti dovrà essere garantito l'accesso all'impianto alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- c) le operazioni di trasferimento dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

Rifiuti

- d) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovrà superare i quantitativi massimi come sopra specificati;
- e) impostare le operazioni di trasferimento dei rifiuti prevedendo di norma il loro permanere nell'area di deposito per un periodo non superiore alle 24 ore dal conferimento in sito ad eccezione del sabato in cui il deposito potrà effettuato per 48 ore dal conferimento in sito;
- f) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- g) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. n. 120/2014;

Acque meteoriche

- h) le aree "esterne" (non al coperto) del sito dovranno rimanere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti;

Emissioni odorigene

- i) dovrà essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene;

Sicurezza nei luoghi di lavoro

- j) le attività dovranno essere effettuate nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare dovranno essere redatte specifiche procedure di lavoro da far rispettare sia al proprio personale che ad eventuali appaltatori o subappaltatori; il personale dovrà essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attività da eseguire che delle abilitazioni necessarie, ed idoneo alle mansioni specifiche in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista;

- k) le attività dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o più attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;
- l) le attività dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;
- m) al personale dovrà essere fatto divieto di fumare e di usare fiamme libere; il personale dovrà inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricità statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;

Piano di Emergenza e Prevenzione Incendi

- n) le operazioni di trasferimento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*" ed in particolare al D.P.R. n. 151/2011 concernente l'individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e verifica delle condizioni di sicurezza; l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento è, altresì, subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità; si dovrà provvedere all'eventuale revisione del Piano di Emergenza Interno (PEI) redatto ai sensi dell'art. 26 bis della Legge n. 132/2018 e garantire la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- o) dovranno essere inviate alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, rispettivamente prot. n. 3058 e prot. 2730 del 13.02.2019;

Monitoraggio

- p) le attività di gestione rifiuti oggetto della presente Ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione, al termine dell'efficacia del presente provvedimento, da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario Straordinario;
- q) dovrà essere segnalato tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attività che possa causare pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.

DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza ha efficacia per un periodo non superiore a 45 giorni;
- 2) che siano ridefiniti i rapporti economici tra le parti nel rispetto del sistema di calcolo MTR - 2 deliberato dall'Autorità di Regolazione ARERA con Delibera 23 gennaio 2024 n7/2024/R/rif;
- 3) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 4) la notifica della presente Ordinanza alla Società AMA S.p.A. ed alla Società Ambiente Guidonia S.r.l., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di

Roma Capitale, al Comune di Guidonia Montecelio, alla ASL RM5 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio – Sezione di Roma.

Avverso la presenza Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".

Allegati:

- file denominato "*T.33.E_-_Stoccaggi_stato_attuale.pdf*";
- file denominato "*Evidenziazione area attività di traferenza.pdf*".

Il Commissario Straordinario di Governo per
il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Prof. Roberto Gualtieri